

STATUTO DELLA SOCIETÀ PER AZIONI “ANCONAMBIENTE”

TITOLO I

DENOMINAZIONE-OGGETTO-SEDE-DURATA

Articolo 1

Denominazione e caratteri istituzionali

1.1-È costituita, in conformità alla normativa europea ed interna in tema di servizi pubblici locali a rilevanza economica e per l'erogazione dei medesimi all'utenza, una Società per azioni a totale capitale pubblico locale, avente la denominazione sociale: “ANCONAMBIENTE S.p.A.”.

1.2-Sono e possono essere azionisti della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” solo soggetti pubblici ed in particolare enti pubblici territoriali che accettino di affidare ad essa, per il territorio di rispettiva competenza, i servizi descritti nell'oggetto sociale nonché società *in house* dei comuni. Nella Società non potranno in futuro entrare a far parte soggetti privati o comunque soggetti diversi da quelli sopra descritti e ciò nemmeno a seguito di operazioni straordinarie quali fusione, scissione trasformazione anche eterogenea ripiano o aumento di capitale.

1.3- La Società opera secondo il modello c.d. “*in house providing*”, così come definito dalla normativa europea ed interna in tema di relazioni tra enti pubblici e soggetti affidatari di servizi.

1.4- Stante la natura a totale capitale pubblico locale della Società, possono essere Soci gli enti territoriali individuati dalla normativa vigente dell'ordinamento delle autonomie locali, nonché, se la legge lo consente, altri enti pubblici. La titolarità del capitale sociale da parte degli enti locali Soci è finalizzata alla gestione dei servizi e comporta il perseguimento di finalità comuni a tutti i Soci.

1.5- La “ANCONAMBIENTE S.p.A.”, in quanto operante nel regime c.d. “*in house providing*”, si conforma, nella relazione con gli enti Soci, al principio secondo cui le Società c.d. “*in house providing*” ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata.

1.6- Ai fini del requisito del c.d. “*controllo analogo*”, così come richiesto dalla normativa interna ed europea per l'esatta configurazione del modello c.d. “*in house providing*” sopra richiamato, gli enti che affidano servizi alla Società esercitano poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” con le modalità definite dal presente Statuto, dalla convenzione stipulata a norma del successivo comma 1.6 e dai contratti di servizio.

1.7 - Gli enti Soci, anche in deroga all'Art. 2380 bis Codice Civile così come consentito dall'Art. 16 comma 2° lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016 e segnatamente per il tramite di appositi patti parasociali da stipulare per periodi corrispondenti alla durata degli affidamenti secondo quanto ammesso dall'ulteriore lettera c) del medesimo Art. 16 comma 2° lett. a) del D.Lgs. n. 175/2016, esercitano sulla Società il c.d. “*controllo analogo*” a quello esercitato sui propri apparati organizzativi e funzionali, anche attraverso il coordinamento delle rispettive condotte all'interno dell'Assemblea dei Soci, al fine di:

a) definire indirizzi operativi sui servizi affidati alla luce dei quali il Consiglio d'amministrazione adatterà l'operato delle strutture gestionali societarie;

b) esercitare il controllo di efficacia complessiva dei servizi affidati dai Comuni e di acquisire “*report periodici*”, redatti a cura del Consiglio d’Amministrazione della Società, sui principali indicatori della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” relativi ai servizi stessi;

c) accedere agli atti e documenti indispensabili ed effettuare ispezioni, secondo le modalità definite con apposito regolamento approvato dal Consiglio d’amministrazione;

d) chiedere motivatamente la convocazione dell’Assemblea societaria e di riunirsi in vista dello svolgimento delle Assemblee per definire posizioni comuni sulle deliberazioni da assumere in tale sede;

1.8 – In attuazione di quanto previsto dal comma precedente, l’Assemblea ordinaria fornisce al Consiglio d’amministrazione indirizzi vincolanti sui seguenti oggetti: piano industriale (costituito dal piano-programma, dal bilancio economico di previsione pluriennale e dal bilancio economico di previsione annuale) ed altri eventuali documenti programmatici; bilancio di sostenibilità, ambientale, sociale; codice etico, carte dei servizi, indagini di “*customer satisfaction*”; schemi generali dei contratti di servizio.

1.9 – Ciascun ente che affida servizi alla “ANCONAMBIENTE S.p.A.” è titolare di poteri propulsivi nei confronti del Consiglio d’amministrazione, consistenti in proposte di specifiche iniziative inerenti all’esecuzione del contratto di servizio stipulato, sempre nel rispetto dell’economicità della gestione del servizio.

1.10 – Rimane sempre ferma la facoltà della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” di essere affidataria di servizi per il tramite di accordi tra enti ed amministrazioni aggiudicatrici nell’ambito del settore pubblico, secondo la normativa comunitaria ed interna in tema di c.d. “*partenariato pubblico – pubblico*”.

1.11 – La “ANCONAMBIENTE S.p.A.”, ai fini del requisito della c.d. “*autoproduzione*”, così come richiesto dalla normativa interna ed europea per l’esatta configurazione del modello c.d. “*in houseproviding*”, si conforma al principio secondo cui oltre l’ottanta per cento del fatturato della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” medesima sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici Soci e che la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato sia consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della Società, precisandosi, a tal fine, che:

a) il mancato rispetto del limite quantitativo – costituito dal fatturato in misura superiore all’ottanta per cento effettuato nello svolgimento di compiti affidati alla Società dall’ente pubblico o dagli enti pubblici Soci – costituisce grave irregolarità ai sensi dell’articolo 2409 del Codice Civile e della pertinente normativa speciale in tema di Società a partecipazione pubblica;

b) nel caso in cui il predetto limite quantitativo risulti inosservato, la Società può sanare l’irregolarità se, entro tre mesi dalla data in cui la stessa si è manifestata, rinunci a una parte dei rapporti di fornitura con soggetti terzi, sciogliendo i relativi rapporti contrattuali, ovvero rinunci agli affidamenti diretti da parte dell’ente o degli enti pubblici Soci, sciogliendo i relativi rapporti. In quest’ultimo caso le attività precedentemente affidate alla Società controllata devono essere riaffidate, dall’ente o dagli enti pubblici Soci, mediante procedure competitive regolate dalla disciplina in materia di contratti pubblici, entro i sei mesi successivi allo scioglimento del rapporto contrattuale, stabilendosi che, comunque, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara i beni o servizi continueranno ad essere forniti dalla stessa Società controllata.

c) nel caso di rinuncia agli affidamenti diretti, la Società può continuare la propria attività, ferme rimanendo le decisioni degli enti Soci in ordine alla permanenza della legittimità della partecipazione ovvero all'eventuale accertamento della causa di scioglimento della Società medesima;

d) a seguito della cessazione degli affidamenti diretti, perdono efficacia le clausole del presente statuto e gli eventuali patti parasociali finalizzati a realizzare i requisiti del controllo analogo.

1.12 – Gli affidamenti in favore della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, operati nel regime c.d. “*in houseproviding*”, avvengono, ferma rimanendo la ricorrenza dei presupposti nei termini richiamati nei commi che precedono, all'esito della preventiva valutazione da parte degli enti affidanti della congruità economica dell'offerta formulata da parte della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” medesima, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del provvedimento di affidamento delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.

1.13– La “ANCONAMBIENTE S.p.A.”, fermo rimanendo tutto quanto sopra, è tenuta all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina del diritto europeo ed interno degli appalti pubblici e delle concessioni.

Articolo 2

Oggetto sociale

2.1 – La Società ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione di servizi destinati a rispondere ad esigenze pubbliche nei settori della tutela di igiene urbana, ambientale, dell'energia e settori ad essi complementari e simili nell'ambito del territorio dei Comuni Soci e, su specifica autorizzazione dell'Assemblea, anche al di fuori di tale ambito, purché nel rispetto del modello c.d. “*in houseproviding*”, nei termini richiamati dall'articolo che precede.

2.2 – La Società potrà in particolare:

a) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati speciali non pericolosi e pericolosi, compresi sia lo spazzamento, la pulizia ed il diserbo di strade ed aree pubbliche anche adibiti a verde nonché la loro eventuale manutenzione, sia la rimozione neve, nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;

b) gestire i servizi per la raccolta, pesatura, caricamento, trasporto, stoccaggio e il trattamento, lo smaltimento di rifiuti speciali anche pericolosi, compreso il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare e gestire i relativi impianti ed opere;

c) gestire impianti fissi e mobili, stazioni di trasferimento e conferimento di rifiuti raccolti in modo differenziato, impianti di stoccaggio di trattamento chimico-fisico e/o biologico, impianti di scarica per rifiuti urbani tal quali o trattati, inerti-speciali-pericolosi, impianti di termo distruzione;

d) gestire ed erogare servizi complementari a quelli di igiene urbana ed ambientali, come ad esempio: espurgo pozzi neri e pozzetti stradali, derattizzazione, demuscazione e disinfestazione ambienti pubblici, pulizia dei mercati comunali, lavaggio e disinfezione dei gabinetti ed orinatoi pubblici, realizzazione, manutenzione e gestione del verde pubblico, delle fontane e delle spiagge;

e) gestire i servizi concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, l'acquisto e la cessione di energia elettrica nonché realizzare i relativi impianti ed opere;

f) realizzare e gestire impianti per il tele-raffreddamento, il tele-riscaldamento, e la produzione combinata di calore ed energia elettrica, nonché realizzare e gestire le reti di distribuzione del calore ed energia elettrica per tutti gli usi;

g) gestire i servizi di illuminazione pubblica, dei sistemi semaforici e di illuminazione votiva nei cimiteri, compresa la realizzazione dei relativi impianti ed opere;

h) gestire le attività cimiteriali e funerarie, compresi il trasporto funebre, la cremazione e ogni attività per l'ampliamento, modifica o costruzione di nuove strutture cimiteriali nonché la realizzazione dei relativi impianti;

i) prestare servizi in materia di risparmio energetico compresa la gestione calore, la gestione impianti termici e relative attività di manutenzione e di controllo ai singoli Comuni Soci;

j) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di centrali, impianti e reti tecnologiche di qualsiasi tipo;

k) eseguire la progettazione, l'attuazione e la successiva gestione e manutenzione di opere pubbliche, di opere di urbanizzazione, reti e impianti tecnologici di qualsiasi tipo;

l) gestire altri servizi ambientali di supporto e servizi comunque connessi all'assetto del territorio;

m) accertare le violazioni in materia di rifiuti mediante l'istituzione di ispettori ambientali;

2.3 – La Società potrà altresì:

a) assumere la riscossione della tariffa relativa al ciclo dei rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 117 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni o rinnovamenti a seguito di normativa di settore;

b) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese o istituti di ricerca, a studi, iniziative, ricerche al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

2.4 – La Società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio anche di studio strettamente connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra.

2.5 – Al solo fine del raggiungimento dello scopo sociale ed in via funzionale e strumentale allo stesso, la Società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto o in qualsiasi altra forma nel rispetto delle procedure stabilite dalla disciplina in tema di aggiudicazione di contratti pubblici di appalto o di concessione e con i limiti territoriali, imposti dall'Ente o dagli Enti Pubblici Soci che la controllano.

2.6 – La Società potrà effettuare altre attività economiche accessorie, purché direttamente strumentali alle attività degli Enti Locali Soci, coerenti con l'oggetto sociale fondamentale e comunque di entità economica non prevalente in relazione ai servizi pubblici gestiti in autoproduzione.

2.7 – La Società compatibilmente e nei limiti del D.Lgs n. 175/2016 nonché con riferimento alla normativa in materia di approvigionamento pubblico, potrà inoltre promuovere, previo parere favorevole dell'Assemblea sentito il Comitato Unitario, la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, Società, consorzi ed enti in genere. Le Società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza previo consenso della Società. La Società potrà anche entrare in associazioni di imprese, assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi sempre con il parere

favorevole dell'Assemblea. La Società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali, ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale e il raggiungimento degli scopi sociali. La Società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria. Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385 integrato dal D.M. 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico né in via prevalente.

2.8 – Il Consiglio di Amministrazione della Società predispone specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione sul governo societario.

2.9 – Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, l'Assemblea dei Soci valuta l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della Società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) apposito ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi ad oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della Società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

2.10 – Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 2.9 che precede sono indicati nella relazione sul governo societario che la Società predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblica contestualmente al bilancio d'esercizio.

2.11 – Qualora la Società non integri gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 2.9 danno conto delle ragioni all'interno della relazione sul governo societario.

2.12 – Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui al comma 2.8 che precede, uno o più indicatori di crisi aziendale, il Consiglio di Amministrazione adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento.

2.13 – Quando si determini la situazione di crisi, la mancata adozione di provvedimenti adeguati, da parte dell'organo amministrativo, costituisce grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile.

2.14 – Non costituisce provvedimento adeguato, ai sensi del comma 2.13 che precede, la previsione di un ripianamento delle perdite da parte dell'amministrazione o delle amministrazioni pubbliche socie, anche se attuato in concomitanza a un aumento di capitale o ad un trasferimento straordinario di partecipazioni o al rilascio di garanzie o in qualsiasi altra forma giuridica, a meno che tale intervento sia accompagnato da un piano di ristrutturazione aziendale, dal quale risulti comprovata la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività svolte, approvato ai sensi del comma 4, anche in deroga al comma.

Articolo 3

Sede

3.1– La Società ha sede in Ancona.

3.2– Potranno essere istituite e/o soppresse, nei modi di legge, sedi secondarie ed unità locali per il raggiungimento dei fini istituzionali.

3.3 – La decisione di istituire modificare o sopprimere sedi secondarie della Società, nei limiti di territorialità di cui al comma precedente e della diretta strumentalità delle stesse alla migliore erogazione dei servizi pubblici gestiti, in autoproduzione, per l'Ente o gli Enti Soci, compete all'Assemblea dei Soci.

Articolo 4

Durata

4.1 – La durata della Società è fissata sino al 2050 per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.

Articolo 5

Controllo dei Soci e degli Enti Affidatari

5.1 – I Soci esercitano sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, attraverso i poteri di direzione, coordinamento e supervisione dell'attività della "ANCONAMBIENTE S.p.A." con le modalità definite dal presente Statuto.

5.2 – L'esercizio di tali poteri avviene anche in deroga all'Art. 2380 bis Codice Civile secondo quanto previsto nell'Art. 1 che precede del presente Statuto.

TITOLO II

CAPITALE

Articolo 6

Capitale sociale

6.1 – Il capitale sociale è determinato in euro 5.164.240,00 (cinquemilioni centosessantaquattromila-duecentoquarana virgola zero zero) rappresentato da numero 516.424 (cinquecentosedicimilaquattrocento-ventiquattro) azioni del valore nominale di euro 10,00 (dieci virgola zero zero) cadauna.

6.2 – La Società è a totale capitale pubblico giusto quanto previsto all'Art. 1 che precede del presente Statuto. Gli altri Soci enti pubblici potranno essere iscritti nel Libro Soci solo se affidano o concedono alla Società l'esercizio di almeno uno dei servizi pubblici che rientrano nel suo oggetto sociale, anche tramite organismi previsti dalla legge.

Nel caso in cui un Socio revochi o non rinnovi l'affidamento o la concessione alla Società dei servizi detti, lo stesso dovrà rendersi contestualmente disponibile a cedere le sue azioni agli altri Soci secondo il valore determinato sulla scorta dei criteri dettati dall'art. 10 del presente Statuto.

6.3 – Il capitale sociale può essere aumentato anche a fronte del conferimento di beni o di crediti da parte dei Soci.

Articolo 7

Azioni

7.1 – Le azioni sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.

7.2 – Le azioni sono indivisibili e ciascuna di esse dà diritto ad un voto in Assemblea. La Società non ha obbligo di emettere titoli azionari. Essa può emettere certificati provvisori sottoscritti dal Presidente.

7.3 – In sede di aumento del capitale sociale, in ogni caso esclusivamente riservata agli enti di cui all'art.1.2, i Soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di azioni di nuova emissione, in proporzione al numero di azioni possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro dei Soci alla data di deliberazione dell'aumento del capitale sociale.

7.4 – Il termine di diritto di opzione di cui all'articolo 2441 del Codice Civile è fissato in sessanta giorni.

7.5 – In caso di aumento del capitale sociale, l'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni già emesse, ai sensi dell'articolo 2348 del Codice Civile, compatibilmente con la natura e le finalità della Società

7.6 – La Società, previa delibera Assembleare, può provvedere all'acquisto di azioni proprie, in conformità agli artt. 2357, 2357 bis, ter, quater del Codice Civile.

Articolo 8

Prelazione – Gradimento

8.1 – Qualora un Socio intenda trasferire a terzi, necessariamente ricadenti tra le categorie di soggetti indicati nel precedente articolo 1, co. 2, a qualsiasi titolo le proprie azioni o i diritti sulle emittende azioni in caso di aumento del capitale sociale, deve preventivamente a mezzo di lettera raccomandata A.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri Soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche su una parte soltanto dei titoli.

8.2 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dalla proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i Soci.

8.3 – I Soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono comunicare a mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento provvede ad informare l'offerente e tutti i Soci a mezzo raccomandata A.R. delle proposte di acquisto pervenute.

8.4 – Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più Soci, le azioni o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della Società.

8.5 – In caso di cessione di azioni a terzi o cessioni di diritti sulle emittende azioni, la cessione è subordinata al gradimento espresso dall'Assemblea dei Soci entro 15 (quindici) giorni dalla notifica del nominativo del cessionario.

8.6 – l'organo amministrativo acquisito il parere favorevole di cui sopra, si atterrà alle seguenti disposizioni:

a) il cessionario deve essere ente pubblico territoriale a norma del T.U.E.L. Il cessionario deve subordinare l'acquisto all'affidamento alla Società di servizi pubblici locali;

b) il cessionario deve garantire la propria solidità patrimoniale;

c) qualunque altra valutazione consequenziale, strumentale e funzionale alle precedenti, l'organo amministrativo reputi necessaria per veder soddisfatto il requisito di cui all'articolo 1.2 del presente Statuto.

8.7 È fatto comunque divieto ai comuni dell'ATO 2 di perdere la qualità di socio (anche mediante partecipazione indiretta) in perduranza dell'affidamento *in house*, trasferendo o cedendo tutte le proprie azioni a qualunque titolo.

Articolo 9

Ulteriori disposizioni in tema di acquisto ed alienazione di azioni.

9.1 – Le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni nella Società sono deliberate secondo le modalità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

9.2 – L'eventuale mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione da parte della pubblica amministrazione acquirente rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima.

9.3 – Gli atti deliberativi aventi ad oggetto l'alienazione o la costituzione di vincoli su partecipazioni sociali della "ANCONAMBIENTE S.p.A." sono adottati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i., ferma rimanendo l'osservanza dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione nonché l'ulteriore disciplina stabilita dall'Art. 10 comma 2° del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

9.4 – La mancanza o invalidità dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'alienazione della partecipazione rende inefficace l'atto di alienazione della partecipazione.

Articolo 10

Versamenti

10.1 – I versamenti sulle azioni sono richiesti dal Consiglio di Amministrazione nei termini e nei modi che il Consiglio stesso reputa convenienti, fermo il disposto dell'articolo 2439 del Codice Civile.

10.2 – A carico dei Soci in ritardo nei versamenti decorrerà l'interesse in ragione annua in misura pari al tasso ufficiale di sconto vigente, salvo quanto previsto dall'articolo 2344 del Codice Civile.

Articolo 11

Recesso

11.1 – Per la disciplina del recesso, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2437 e seguenti del Codice Civile, fatta eccezione per la determinazione del valore della partecipazione per la quale si utilizzerà un apposito bilancio da redigersi alla data di effetto del recesso con i criteri di cui all'art. 2423 del Codice Civile e seguenti.

TITOLO III

OBBLIGAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI

Articolo 12

Emissione di obbligazioni

12.1 – La Società può emettere obbligazioni, in conformità all'articolo 2410 del Codice Civile, ed in quanto compatibile con i caratteri istituzionali della Società. Spetta all'Assemblea determinare le modalità di emissione, di collocamento e di estinzione.

Articolo 13

Strumenti finanziari

13.1 – La Società, in quanto compatibile con i caratteri istituzionali propri, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti privi di diritti patrimoniali od anche di diritti amministrativi, a fronte dell'apporto da parte dei Soci, anche di opera o servizi.

13.2 – La competenza all'emissione e la relativa regolamentazione di tali strumenti finanziari è attribuita all'Assemblea Straordinaria.

13.3 – Con la deliberazione di emissione vengono stabilite tutte le caratteristiche degli strumenti finanziari emessi in relazione all'apporto di ciascun conferente, precisando i diritti che essi conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni promesse e stabilendo possibilità e modalità dell'eventuale legge di circolazione.

13.4 – Gli strumenti finanziari emessi a fronte di prestazioni d'opera e di servizi non sono trasferibili.

13.5 – Gli strumenti finanziari sono rappresentati da titoli di credito nominativi.

TITOLO IV

Articolo 14

Organi della Società

14.1 – Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Presidente della Società;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Collegio Sindacale;
- e) il Direttore Generale;

14.2 – È posto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di Società, salvo quanto indispensabile ad osservare la sussistenza del requisito del c.d. "*controllo analogo*" di cui al Titolo VI del presente statuto rubricato come "*Ulteriori disposizioni per il controllo analogo congiunto*".

Articolo 15

Assemblea

15.1 – L'Assemblea è composta da tutti i Soci iscritti nel libro relativo almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e che abbiano anche depositato i certificati azionari a norma di legge e con le modalità e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione nell'avviso di convocazione. È facoltà dei Soci depositare permanentemente i propri titoli azionari presso la Società.

Articolo 16

Deliberazioni dell'Assemblea

16.1 – L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, non assunte in conformità alla legge ed al presente Statuto, potranno essere impugnate a norma dell'articolo 2377 del Codice Civile.

16.2 – L'Assemblea, nell'esercizio dei suoi poteri ed al fine di assicurare effettività al requisito di controllo analogo congiunto da parte dei soci in quanto imprescindibile per conseguire e mantenere l'affidamento in regime "*in house providing*" e, dunque, rilevante ai fini del proficuo perseguimento dell'oggetto sociale, si conforma alle indicazioni del Comitato, salvo motivata richiesta di riesame.

Articolo 17

Assemblea Ordinaria e Straordinaria

17.1 – L'Assemblea è Ordinaria o Straordinaria ai sensi di legge.

17.2 – L'Assemblea Ordinaria è convocata almeno una volta all'anno, per le incombenze di cui all'articolo 2364 del Codice Civile, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e, qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della stessa lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio medesimo.

17.3 – L'organo amministrativo dovrà comunque convocare l'Assemblea dei Soci in forma ordinaria:

a) entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di illustrare ai Soci l'attività programmatica e gli obiettivi della Società (budget), nonché ogni altra notizia utile in merito alla gestione dei servizi affidati direttamente alla Società stessa da parte dei Soci nei limiti delle direttive di cui ai singoli contratti; laddove le revisioni del budget importino una sostanziale alterazione o modificazione delle originarie poste, le stesse saranno assoggettate ad analoghe modalità autorizzatorie Assembleari;

b) entro il 31 gennaio di ogni anno al fine di relazionare sulla attività svolta, sulle iniziative intraprese di qualsiasi genere e natura nonché su ogni altra notizia di rilievo antecedente la chiusura dell'esercizio sociale nei limiti delle direttive di cui ai singoli contratti.

17.4 Ai fini dell'esercizio del controllo analogo congiunto dei soci, sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'Assemblea ordinaria, previo parere del Comitato unitario ai sensi dell'art.16 comma 2:

- a) sulla base delle disposizioni di legge vigenti, delibera motivatamente se la Società deve essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di amministrazione;
- b) nomina e revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione, inclusi il Presidente e i membri designati dal Comitato unitario per il controllo analogo;
- c) nomina e revoca dei componenti del Collegio Sindacale, inclusi il Presidente e i membri designati dal Comitato unitario per il controllo analogo;
- d) determinazione, nei limiti previsti dalla legge, del compenso spettante al Revisore ed ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- e) esercizio dell'azione di responsabilità contro gli amministratori, i componenti del Collegio Sindacale, il Revisore ed i liquidatori, ivi incluse la rinuncia e la transazione su dette azioni;
- f) approvazione del bilancio e destinazione degli utili;
- g) adozione, ai sensi dell'art. 2446, c.1, Codice Civile, degli opportuni provvedimenti in caso il capitale diminuisca di oltre un terzo in conseguenza di perdite;

- h) ogni altra materia alla stessa riservata dalla legge e dallo Statuto;
- i) Regolamento per l'esercizio del controllo analogo congiunto nella AnconAmbiente S.p.A.

17.5 – L'Assemblea dovrà altresì essere convocata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2364, co. 1 sub. 5 del Codice Civile per l'esercizio di specifica attività autorizzativa, previo parere del Comitato Unitario del compimento di atti ovvero di qualsivoglia operazione preliminare di competenza del Consiglio di Amministrazione, inerente le seguenti decisioni:

- a) adozione di piani strategico-industriali e/o di progetti inerenti operazioni straordinarie strumentali al raggiungimento del fine sociale, nonché adozioni del piano pluriennale degli investimenti strutturali, allorquando lo stesso sia distinto da un eventuale piano strategico industriale, ovvero ancora in caso di periodico adeguamento o modificazione o diversa scansione temporale delle operazioni economico finanziarie ivi previste, riferibili ai citati documenti strategici;
- b) progetti di complessiva o sostanziale riorganizzazione aziendale, approvati e presentati dal Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381, 3° co. del Codice Civile;
- c) analisi annuale dell'adeguatezza della struttura organizzativa, amministrativa e contabile della Società, anche in relazione all'evoluzione gestionale ed operativa eventualmente presentata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2381 del Codice Civile;
- d) analisi dello stato di attuazione del piano degli investimenti e/o del piano strategico-industriale, in relazione alle tempistiche in esso sviluppate ed alla dinamica delle manifestazioni economico-finanziaria attese, da effettuarsi, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta all'anno, eventualmente in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio;
- e) acquisizione e/o dismissione di partecipazioni societarie o in altri organismi associativi, per quote pari o superiori al 2% del capitale sociale o del fondo di dotazione di tali partecipazioni gli amministratori daranno specifica informazione nella nota integrativa di bilancio;
- f) decisioni inerenti gli atti acquisitivi, costitutivi o traslativi di diritti reali e immobiliari e di concessione di garanzie reali e personali, di qualsivoglia importo;
- g) stipulazione e/o modifiche non aventi contenuto meramente tecnico, ovvero obbligatorio ai sensi di legge, dei contratti o delle convenzioni di servizio con l'Ente o gli Enti pubblici Soci affidanti
- i) stipulazione di patti parasociali in Società partecipate di cui agli artt. 2341 bis e ter del Codice Civile.

17.6 Il Consiglio di Amministrazione informa i Soci, con periodicità almeno semestrale, sui fatti rilevanti concernenti l'esecuzione dell'atto autorizzato.

17.7 I Soci, che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale, e il Comitato Unitario, ove ritengano che la Società non abbia eseguito o non stia eseguendo l'atto in conformità all'autorizzazione concessa, possono richiedere, ai sensi dell'art. 2367 Codice Civile, l'immediata convocazione dell'Assemblea affinché adotti i provvedimenti che riterrà più opportuni nell'interesse della Società.

17.8 L'esecuzione degli atti soggetti a preventiva autorizzazione o ad approvazione dell'Assemblea senza che sia stato richiesto ed ottenuto il preventivo assenso assembleare ovvero il parere del Comitato Unitario nei casi previsti dallo Statuto e dal Regolamento per l'esercizio del controllo analogo ovvero la mancata esecuzione dell'atto in conformità all'autorizzazione concessa potrà configurare giusta causa per la revoca degli amministratori.

17.9 – L'Assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge oppure quando all'organo amministrativo ne sia fatta richiesta, con gli argomenti da trattare, dai Soci che rappresentino almeno

il 5 (cinque) per cento del capitale sociale. Il luogo di convocazione dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è nella sede sociale o anche altrove, ma sempre nel territorio della Repubblica Italiana, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 18

Modalità di convocazione dell'assemblea

18.1 – Le assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante avviso spedito ai Soci almeno otto giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea. L'avviso può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, (raccomandata a/r, fax, telegramma, posta elettronica), purché garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento.

18.2 – In mancanza delle formalità suddette, le assemblee si reputano regolarmente costituite quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti la maggioranza degli Amministratori in carica e dei componenti in carica del collegio sindacale.

18.3 – Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19

Intervento in Assemblea

19.1 – Possono intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari partecipativi aventi diritti di voto su argomenti posti all'ordine del giorno.

19.2– Chi intende intervenire all'Assemblea è tenuto a depositare presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, entro cinque giorni dalla data fissata per l'Assemblea, le azioni e i certificati rappresentativi degli strumenti finanziari aventi diritto di voto. Le azioni ed i certificati di cui è stato effettuato il deposito non possono essere ritirate prima che l'Assemblea abbia avuto luogo. Il deposito effettuato per la prima convocazione vale anche per le successive.

19.3 – Il Socio o il titolare di strumenti finanziari partecipativi, che abbia diritto di intervento all'Assemblea, può farsi rappresentare con semplice delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione, da altra persona fisica o giuridica, ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 2372 del Codice Civile.

19.4 – Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Articolo 20

Esercizio del diritto di voto

20.1 – Ogni azione attribuisce il diritto di voto, fermo il disposto del secondo comma dell'articolo 2351 del Codice Civile.

Articolo 21

Quorum costitutivi e deliberativi dell'Assemblea

21.1 – In prima adunanza, l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti Soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni a voto limitato,

se esistenti. Essa delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

In seconda convocazione l'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai Soci intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

21.2 – L'Assemblea Straordinaria, sia in prima convocazione, sia in seconda convocazione, si costituisce e delibera con il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

21.3 – Le deliberazioni sono prese per alzata di mano.

Articolo 22

Presidenza dell'Assemblea

22.1 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dai Soci intervenuti.

23.2 – Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario anche non Socio, eletto dagli intervenuti, salvo che per disposizioni di legge o per volontà del Presidente il verbale non debba essere redatto da notaio.

Articolo 23

Verbale delle deliberazioni dell'Assemblea

23.1 – Le deliberazioni delle assemblee sono constatate da processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal segretario o dal notaio.

Articolo 24

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

24.1 – L'Assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'Assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

24.2 – L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

d) ove non si tratti Assemblea totalitaria, vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti possano affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove siano presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Articolo 25

Amministrazione della Società

25.1 – L'amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di consiglieri non superiore a cinque compreso il presidente, salvi i vincoli di legge in tema di numero di componenti dell'organo collegiale di amministrazione.

25.2 – Essi durano in carica tre esercizi, sono rieleggibili e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

25.3 – Prima di procedere alla nomina degli amministratori con le modalità di seguito indicate, l'Assemblea determinerà il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione nei limiti suddetti.

25.4 – I componenti del Consiglio di Amministrazione della "ANCONAMBIENTE S.p.A." devono comunque possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla specifica disciplina di fonte legale ovvero regolamentare ovvero ancora amministrativa.

25.5 – Nella scelta degli amministratori della "ANCONAMBIENTE S.p.A.", i Soci assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, almeno nella misura di un terzo, da computare sul numero complessivo delle designazioni o nomine effettuate in corso d'anno, stabilendosi, altresì, che attesa la composizione collegiale dell'organo di amministrazione, la scelta degli amministratori deve essere effettuata nel rispetto dei criteri stabiliti dalla L. n. 120/2011 e s.m.i..

25.6 – Restano ferme le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.i..

25.7 L'organo di amministrazione trasmette tempestivamente i verbali delle proprie sedute al Comitato Unitario per il controllo analogo.

Articolo 26

Vice Presidente e Segretario

26.1 – Il Consiglio di Amministrazione può designare al proprio interno un componente con funzioni vicarie del Presidente, esclusivamente ai fini dell'incombente di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento.

26.2 – La designazione alla carica di Vice Presidente e lo svolgimento di tale incarico non danno luogo comunque ad alcun compenso aggiuntivo in favore del Consigliere designato ed incaricato.

26.3 – Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

Articolo 27

Convocazione del Consiglio di Amministrazione

27.1 – Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, tutte le volte che lo giudichi necessario, mediante lettera raccomandata A.R. o telegramma o telefax o posta elettronica con avviso di ricevimento contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora dell'adunanza e l'elenco delle

materie da trattare; la convocazione può essere fatta anche mediante altri mezzi purché venga garantita la prova dell'avvenuto ricevimento; la convocazione deve essere spedita almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza a ciascun amministratore e a ciascun sindaco effettivo; in caso di urgenza la comunicazione potrà avvenire mediante telegramma o telefax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedirsi almeno un giorno prima della riunione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Vice Presidente, se nominato, o, in sua mancanza, dell'amministratore più anziano di età.

27.2 – Il Consiglio di amministrazione deve altresì essere convocato quando ne sia fatta richiesta scritta motivata da uno dei consiglieri delegati o da almeno due amministratori o dal Collegio sindacale, per deliberare su uno o più specifici argomenti da essi ritenuti di particolare interesse.

27.3 – Il Consiglio di Amministrazione sarà validamente costituito anche in assenza di convocazione, quando all'adunanza siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i componenti in carica del collegio sindacale.

Articolo 28

Luogo di convocazione del Consiglio di Amministrazione

28.1 – Il Consiglio di Amministrazione si raduna sia nella sede sociale, sia altrove.

28.2 – Il Consiglio di Amministrazione può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di visionare, ricevere o trasmettere documentazione. Qualora si verificano tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 29

Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

29.1 – Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

29.2 – Le deliberazioni sono constatate da processo verbale sottoscritto da chi ha presieduto e dal segretario.

Articolo 30

Poteri del Consiglio di Amministrazione

30.1 – Il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto ed in particolare dell'articolo 24 comma 1, è investito dei poteri per la gestione ordinaria della Società, nessuno escluso od eccettuato, ed ha facoltà di assumere tutte le decisioni che ritenga opportune per il raggiungimento e l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto gli atti che la legge ed il presente Statuto riservano espressamente all'Assemblea dei Soci ed attenendosi alla linee di gestione dei Soci affidanti.

30.2 – Per lo studio di determinati argomenti il Consiglio di Amministrazione può istituire speciali commissioni, avvalendosi anche di esperti esterni. Le commissioni riferiscono al Consiglio di amministrazione.

30.3 – Le decisioni riguardanti la struttura, i maggiori atti d'impegno e ogni altra attività ai fini dell'esatta configurazione del regime "*in houseproviding*" sono previamente sottoposte al vaglio dei Soci affidanti ai sensi dell'Art. 17 del presente statuto.

30.4 – Sarà cura del Consiglio di Amministrazione adattare l'operato delle strutture gestionali societarie agli indirizzi operativi enunciati dall'Assemblea.

Articolo 31

Amministratore delegato, direttori, procuratori e comitati di gestione

31.1 – Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore delegato, determinando i limiti della delega e le modalità per l'esercizio dei poteri con la stessa conferiti. È sempre salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.

31.2 – Può altresì nominare, anche fra persone estranee al Consiglio, procuratori speciali e mandatari per compiere singoli atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli eventuali emolumenti.

31.3 – Non sono delegabili, oltre a quelle stabilite dalla legge, le seguenti attribuzioni:

- a) l'approvazione dei piani imprenditoriali (business plan), piani di spesa (budget) e programmi operativi;
- b) le proposte di distribuzione dei dividendi, di acquisto o riscatto di azioni proprie;
- c) la stipula dei contratti e, in genere, l'assunzione di obbligazioni il cui ammontare e la cui durata siano superiori ai limiti stabiliti con delibera del Consiglio di Amministrazione;
- d) l'approvazione della bozza di bilancio e, in genere, di ogni altra proposta da presentare all'Assemblea, ivi comprese le proposte di modifica dello Statuto;
- e) l'acquisto, la vendita, il conferimento o comunque, il trasferimento di azioni, di aziende e di rami di azienda;
- f) l'acquisto e la vendita di beni immobili;
- g) l'assunzione di finanziamenti;
- h) la concessione di garanzie a favore di terzi;
- i) la nomina e la designazione di rappresentanti della Società in seno agli organi amministrativi e di controllo di Società o enti al cui capitale la Società partecipa.

31.4 – Il Consiglio di Amministrazione può assumere un Direttore generale ed uno o più direttori di area, determinando le funzioni, i poteri, le responsabilità di ogni livello, la durata dell'incarico ed il relativo compenso.

31.5 – Il Consiglio di Amministrazione limita ai casi previsti dalla legge la costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta e, per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati alcuna remunerazione complessivamente superiore al 30 per cento del compenso deliberato per la carica di componente dell'organo amministrativo e comunque proporzionata alla qualificazione professionale e all'entità dell'impegno richiesto.

Articolo 32

Compensi e rimborsi spese per gli Amministratori

32.1 – Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di Amministrazione compete un compenso stabilito dall'Assemblea, secondo quanto stabilito dall'articolo 2389, comma 1° del Codice Civile.

32.2 – All'Amministratore delegato compete un ulteriore compenso determinato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale ai sensi dell'articolo 2389, comma 3°, del Codice Civile, sempre nei limiti del disposto Assembleare.

32.3 – L'Assemblea degli azionisti può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

32.4 – La “ANCONAMBIENTE S.p.A.” si conforma alle indicazioni di fonte legale ovvero regolamentare ovvero ancora amministrativa in tema di compensi agli amministratori, ai titolari e componenti degli organi di controllo, ai dirigenti e ai dipendenti, verificando il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato dalle predette fonti, comprensivo della eventuale parte variabile della remunerazione, commisurata ai risultati di bilancio raggiunti dalla Società nel corso dell'esercizio precedente, fermo rimanendo che, in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore, tale parte variabile non può essere corrisposta.

32.5 – È posto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, e il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato, ai componenti degli organi sociali;

32.6– La corresponsione del rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del loro mandato avviene in conformità a quanto ammesso dalla legge e comunque nei limiti stabiliti dall'Assemblea.

Articolo 33

Poteri di rappresentanza

33.1 – La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio, in qualsiasi sede e grado, anche per revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti, munendoli degli opportuni poteri, spetta in via generale al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza ed impedimento, al Vice Presidente.

33.2– All'Amministratore delegato, ai procuratori speciali ed ai direttori spetta la rappresentanza della Società nei limiti della delega conferita.

Articolo 34

Composizione e nomina del Collegio sindacale

34.1 – Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, compreso il presidente, e di due membri supplenti.

34.2 – Il Presidente del Collegio è nominato dal Comune di Ancona ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. Gli altri componenti effettivi e supplenti sono eletti dall'Assemblea.

34.3 – La nomina di tutti i componenti del Collegio Sindacale dovrà essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti.

34.4 – I componenti del Collegio Sindacale della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” devono comunque possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla disciplina di fonte legale ovvero regolamentare ovvero ancora amministrativa.

34.5 – I sindaci restano in carica tre esercizi sono rieleggibili.

34.6 – I sindaci scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

34.7 – La remunerazione spettante ai membri del Collegio Sindacale è quella risultante dalla normativa sull'equo compenso, oltre il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio nella misura deliberata dall'Assemblea dei Soci.

34.8 – Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2399 del Codice Civile. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

34.9 – Il Collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci.

34.10 – Il controllo contabile potrà essere esercitato o da una Società di revisione o, sino a quando la Società non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, e non farà ricorso al mercato del capitale di rischio, dal Collegio Sindacale, integralmente costituito da revisori contabili iscritti nel Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, secondo il deliberato Assembleare.

Articolo 35

Disciplina della proroga degli organi di amministrazione e controllo

35.1 – Agli organi di amministrazione e controllo della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” si applica il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444, in tema di disciplina del regime di proroga degli organi.

TITOLO VI

Ulteriori disposizioni per il controllo analogo congiunto

Articolo 36

Controllo analogo congiunto dei soci

36.1. L'attività della società e quella delle società da questa partecipate sono improntate ai principi di economicità, efficienza e efficacia.

36.2. La società e le società da questa partecipate sono assoggettate ad un controllo congiunto dei soci, analogo a quello che gli stessi soci esercitano sui propri servizi.

36.3. Il controllo analogo congiunto dei soci, di cui al comma precedente, si esplica attraverso:

a) le modalità previste dalla legge e dal presente statuto;

b) le forme di coordinamento stabilite dai soci fra loro per assicurare l'esercizio congiunto del controllo analogo, anche di tipo pattizio.

36.4. Il controllo analogo è esercitato anche mediante un Comitato Unitario.

36.5. La composizione del Comitato Unitario – almeno in sede di primo insediamento – è costituita dai Sindaci ovvero dai Presidenti delle Unioni dei Comuni ovvero dai loro delegati, specificamente nominati alla carica, di tutti i territori comunali di cui si compone l'Ambito Territoriale Ottimale per il quale la relativa Assemblea di Ambito, appunto composta da tutti i Sindaci dei Comuni appartenenti al territorio dell'Ambito in questione, è titolare del potere di affidamento del servizio.

36.6. In seguito all'intervenuto insediamento, il Comitato Unitario potrà sottoporre all'Assemblea dei Soci del Soggetto Gestore Affidatario una proposta di revisione della composizione del Comitato medesimo che consideri, in ogni caso, l'esigenza di rappresentatività dell'organo rispetto ai territori oggetto di servizio attraverso un meccanismo di liste che salvaguardi la rappresentatività delle minoranze.

36.7 Il Comitato Unitario è composto da un minimo di n° 9 sino al massimo di 23 rappresentanti.

36.8 Le deliberazioni del Comitato Unitario sono assunte con spirito di leale collaborazione ottenendo, ove possibile, l'unanimità dei consensi. In caso di mancato consenso unanime le deliberazioni saranno assunte con il voto favorevole della maggioranza qualificata (2/3) dei presenti, ferma rimanendo la necessaria partecipazione al voto di almeno i 2/3 dei componenti ai fini della validità della deliberazione.

36.9 Il Comitato si riunisce almeno quattro volte l'anno. Vengono rimessi al Comitato:

- a) esame ed istruttoria per eventuali modifiche dello Statuto;
- b) verifica periodica dei documenti di programmazione (Budget, Piani Industriali) e rendicontazione;
- c) atti di indirizzo in merito ai contratti di servizio con le società partecipate e dei relativi atti conseguenti;
- d) verifica periodica dello svolgimento del servizio in base agli indicatori previsti nel contratto di servizio, in concomitanza con le verifiche svolte dall'ente d'ambito nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge;
- e) monitoraggio degli indicatori extra-contabili (standard qualitativi e tecnici), previsti dai contratti di servizio e/o dalle carte dei servizi, che dovranno essere trasmessi periodicamente dalle Società, ferme restando le attività di monitoraggio svolte dall'Ente d'Ambito nell'esercizio delle proprie competenze esclusive ai sensi di legge;
- f) proposte di modifica del regolamento del controllo analogo congiunto.

36.10 Il Comitato Unitario per il controllo analogo esercita le proprie funzioni in tre distinte fasi:

- a) controllo ex ante – indirizzi ed obiettivi programmatici;
- b) controllo contestuale – monitoraggio periodico sull'andamento della gestione;
- c) controllo ex post – verifica dei risultati raggiunti.

Le modalità del Controllo Analogo vengono effettuate nel rispetto delle attribuzioni e competenze previste dallo Statuto delle Società.

36.11 In fase di indirizzo, il Comitato Unitario per il controllo analogo verifica gli atti e provvedimenti societari a carattere strategico e programmatici pluriennali laddove predisposti (statuti, piani industriali, piani di sviluppo, relazioni programmatiche pluriennali, atti di amministrazione straordinaria). Il Comitato Unitario per il controllo analogo verifica, altresì, gli atti e provvedimenti societari di pianificazione (relazione programmatica annuale, piano degli investimenti e disinvestimenti, piano occupazionale, budget economico e finanziario, programma degli acquisti e dei lavori) ed i regolamenti di gestione. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, inoltre, orienta ed indirizza l'attività della Società verso il perseguimento dell'interesse comune attraverso una gestione efficiente, efficace ed economica e garantendo il socio sull'economicità e qualità del servizio offerto. La Società, nei propri documenti di programmazione, tiene conto degli eventuali orientamenti individuati dal Comitato Unitario per il controllo analogo.

36.12 In fase di monitoraggio, in tempo utile per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, la Società presenta con periodicità non superiore al semestre una relazione illustrativa sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale, affinché il Comitato Unitario per il controllo analogo possa verificare lo stato di attuazione del programma attraverso il controllo della coerenza dei dati con gli obiettivi previsionali. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, in caso di scostamento rispetto agli obiettivi programmati, può indicare le azioni necessarie da intraprendere, alle quali l'organo amministrativo delle società dovrà attenersi. Il controllo contestuale viene attuato attraverso il monitoraggio di report periodici aziendali, nei quali viene illustrato: lo stato di attuazione degli obiettivi indicati nel budget e vengono rilevate ed analizzate le eventuali cause degli scostamenti rispetto al budget, nonché le azioni correttive da attuare; L'andamento della situazione economico finanziaria e patrimoniale. Il Comitato Unitario per il controllo analogo, qualora ritenga le relazioni di cui sopra non esaustive, può chiedere alla società documentazione integrativa tesa a fornire ulteriori dettagli sull'andamento delle attività.

36.13. In fase di approvazione del bilancio di esercizio il Comitato Unitario per il controllo analogo prende atto dei risultati raggiunti e del conseguimento degli obiettivi da parte della società. In questa fase del controllo, il Comitato Unitario per il controllo analogo, sulla base dei risultati raggiunti, può dare indicazioni sulla rimodulazione degli obiettivi della programmazione.

36.14 Quando gli organi sociali della società devono assumere deliberazioni circa le società partecipate, ciò deve essere inequivocabilmente indicato nell'ordine del giorno, che viene trasmesso anche agli enti locali serviti dalle società operative locali interessate.

36.15. Gli organi della società si conformano alle indicazioni del Comitato salvo motivata richiesta di riesame ai sensi dell'art. 16.2.

Articolo 37

Controllo di gestione

37.1 – La società si dota di un sistema di controllo interno di gestione, finalizzato alla rilevazione periodica, infra-annuale e consuntiva, del livello di raggiungimento degli obiettivi, della qualità dei servizi erogati e dell'efficacia ed economicità della gestione.

37.2 – Le rilevazioni del controllo di gestione sono messe a disposizione dell'organo amministrativo, per l'adozione delle misure di sua competenza.

Articolo 38

Sistema informativo

38.1 – La società si conforma ad apposito sistema informativo definito dai soci, finalizzato a rilevare i rapporti finanziari ed economico-patrimoniali fra questi e la società, anche ai fini della redazione dei bilanci consolidati dei soci, nonché a rilevare la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società stessa, l'andamento della gestione dei contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge.

38.2 – La società trasmette prontamente al socio, e per esso ai suoi organi e uffici, ogni informazione e/o atto utile o necessario all'esercizio di attività amministrative o di controllo, nonché in relazione ad obblighi di comunicazione, di pubblicità e di trasparenza previsti dalle norme in vigore, o all'acquisizione di elementi conoscitivi sia riferiti alla società che alle società da questa partecipate.

38.3 – La relazione sulla gestione che compone il bilancio evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione organizzativa della società, con indicazione del personale in organico, del relativo costo, nonché delle

variazioni intervenute nel corso dell'esercizio, ed illustra puntualmente i risultati raggiunti in relazione agli obiettivi stabiliti dai soci.

38.4 – La relazione sulla gestione allegata al bilancio consolidato del gruppo evidenzia, fra l'altro, lo stato della situazione complessiva del gruppo specificando i risultati complessivamente raggiunti in relazione agli obiettivi prestabiliti.

Articolo 39

Trasmissione di atti ai soci

39.1 – L'organo amministrativo trasmette ai soci, contestualmente all'avviso di convocazione delle assemblee previste per la trattazione:

- a) il budget;
- b) gli aggiornamenti del budget;
- c) il bilancio di esercizio corredato dalla relazione sul governo societario e delle relazioni del collegio sindacale e del revisore legale dei conti.

39.2 – Copia del verbale di ciascuna assemblea è trasmessa ai soci.

TITOLO VII

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Articolo 40

Redazione del bilancio

40.1 – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione procede, con l'osservanza delle disposizioni di legge, alla redazione del bilancio sociale, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, da sottoporre, corredato dalla relazione sull'andamento della gestione sociale, all'Assemblea dei Soci.

40.2 – Nella relazione sulla gestione dovranno essere forniti tutti i dati utili ad una corretta valutazione dei risultati relativi agli affidamenti diretti dei servizi affidati alla Società dai Soci, anche in relazione a quanto illustrato all'Assemblea dei Soci in base al disposto di cui all'articolo 16, co. 3, lett. a) del presente Statuto.

40.3 – Le Società a controllo pubblico, che svolgano attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività.

Articolo 41

Disciplina degli utili

41.1 – L'utile netto dell'esercizio risultante dal bilancio è imputato come segue:

- a) il 5% (cinque per cento), alla riserva legale fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale;
- b) l'80% (ottanta per cento) a riserva statutaria;
- c) il residuo secondo quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 42

Pagamento dei dividendi

42.1– Il pagamento dei dividendi sarà eseguito presso le banche designate dall'Assemblea dei Soci, entro il termine che verrà annualmente fissato dall'Assemblea stessa.

42.2– I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono diventati esigibili vanno prescritti a favore della Società.

Articolo 43

Risultato negativo di esercizio.

43.1 – Si intende per risultato negativo di esercizio la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi dell'articolo 2425 del Codice Civile.

a) Il risultato negativo di esercizio impone ai Soci l'adozione delle misure di cui all'Art. 21 del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i..

b) Allorquando la Società abbia conseguito, nei tre esercizi precedenti, un risultato economico negativo, l'Assemblea dei Soci procede alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

c) Il conseguimento di un risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta giusta causa ai fini della revoca degli amministratori.

d) Quanto previsto dal comma che precede non si applica ai soggetti il cui risultato economico, benché negativo, sia coerente con un piano di risanamento preventivamente approvato dagli Enti Soci.

Art. 44

Perdite di esercizio per tre esercizi consecutivi.

44.1 – I Soci non possono, salvo quanto previsto dagli articoli 2447 e 2482- ter del Codice Civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore della Società, allorquando quest'ultima abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali.

44.2 – Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti straordinari alla Società, a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti, purché le misure indicate siano contemplate in un piano di risanamento, approvato dall'Autorità di regolazione di settore ove esistente e comunicato alla Corte dei conti con le modalità di cui all'Art. 5, che contempli il raggiungimento dell'equilibrio finanziario entro tre anni.

44.3 – Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma.

TITOLO VII

PERSONALE

Art. 45

Gestione del personale e disciplina.

45.1 – Ai rapporti di lavoro dei dipendenti della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.

45.2 – Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

45.3 – I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della “ANCONAMBIENTE S.p.A.”. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

45.4– Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del Codice Civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli.

45.5 – I Soci fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, della “ANCONAMBIENTE S.p.A.”, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25 del D.Lgs. n. 175/2016, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono divieti o limitazioni alle assunzioni di personale.

45.6 – La “ANCONAMBIENTE S.p.A.” garantisce il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.

45.7 – I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

45.8 – I rapporti di lavoro stipulati in violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile.

45.9 – È comunque fatto divieto di corrispondere ai dirigenti della “ANCONAMBIENTE S.p.A.” indennità o trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza, anche ai sensi dell'articolo 2125 del Codice Civile.

45.10 – Coloro che hanno un rapporto di lavoro con la “ANCONAMBIENTE S.p.A.” e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della medesima Società, sono collocati in aspettativa non retribuita e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza, salvo che rinuncino ai compensi dovuti a qualunque titolo agli amministratori.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 46

Modalità della liquidazione e nomina dei liquidatori

46.1 – In caso di scioglimento della Società, osservato, se del caso, il disposto dell'articolo 2486 del Codice Civile, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

Articolo 47

Domicilio dei Soci

47.1 – Il domicilio dei Soci, anche per i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal libro dei Soci.

Art. 48

Trasparenza.

48.1 – La “ANCONAMBIENTE S.p.A.” assicura il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Articolo 49

Foro competente

49.1 – Il Foro di Ancona ha competenza per ogni controversia non demandabile agli arbitri.

Articolo 50

Computo dei termini

50.1 – Tutti i termini previsti dal presente Statuto vanno computati con riferimento al concetto di “giorni liberi”, con ciò intendendosi che non si considerano, al fine del valido decorso del termine prescritto, né il giorno iniziale né quello finale.

Articolo 51

Socio unico

51.1 – Ferma in ogni caso l'applicazione degli istituti inerenti al regime “in houseproviding”, quando le azioni risultano appartenere ad un solo Socio, si applicano le previsioni di legge.

Articolo 52

Rinvio

52.1 – Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le altre leggi.